

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, ALBANESE, BARDI, BLOISE, CIPELLINI e FORMICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1970

Individuazione obbligatoria del gruppo sanguigno

ONOREVOLI SENATORI. — È sempre più urgente affrontare e risolvere su un piano di responsabile concretezza il grave problema che si incentra nella necessità di assicurare un notevole contributo alla prevenzione, anche e particolarmente in tema di infortuni stradali e sul lavoro, attraverso la individuazione del « gruppo sanguigno » dei cittadini.

Da tempo tale problema è oggetto di interventi, che si manifestano attraverso iniziative a livelli diversi, per ridurre ad esempio la nascita di bambini microcitemici. Purtroppo i risultati non sono certo corrispondenti alle attese di una collettività, che reclama — e giustamente — la soluzione dei problemi sociali, sempre più incalzanti, onde documentare seriamente la volontà di realizzare non più in astratto una società nuova con strutture nuove.

Per questo i presentatori del disegno di legge propongono che si faccia obbligo alla individuazione del « gruppo sanguigno » nella prima infanzia del cittadino all'atto della vaccinazione antipolio ormai estesa a tutti.

Si propone altresì che per tutti gli altri cittadini è fatto obbligo di produrre il cer-

tificato di individuazione del « gruppo sanguigno »:

- a) per la iscrizione alle pubbliche scuole;
- b) per la richiesta di documenti di identità (passaporto, eccetera);
- c) per il reclutamento nelle Forze armate;
- d) per la celebrazione delle nozze.

I relativi esami possono essere fatti a cura dei laboratori di analisi, degli Enti mutualistici, dei laboratori provinciali di igiene, dei laboratori comunque attrezzati ed autorizzati, degli ospedali, dei centri trasfusionali della Croce rossa italiana e delle varie associazioni donatori di sangue, come l'AVIS, eccetera. Rivolgendosi ai centri trasfusionali, il cittadino avrà la facoltà di dichiararsi volontariamente disponibile per la donazione di un quantitativo di sangue in relazione alle norme in vigore o di prossima attuazione della legge n. 592 del 1967 relativa alla « raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano ».

L'inderogabile urgenza di risolvere un problema di tanta notevole importanza autorizza i presentatori a confidare nel benevolo esame e conseguente accoglimento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Unitamente alla prima somministrazione di vaccino contro la poliomielite, prevista dall'articolo 1 del decreto ministeriale 25 maggio 1967, i competenti servizi dei Comuni provvedono all'accertamento del gruppo sanguigno cui appartiene il bambino.

Il certificato attestante la vaccinazione contro la poliomielite deve contenere l'indicazione del gruppo sanguigno.

Art. 2.

I cittadini, ai quali non è applicabile il precedente articolo 1, hanno l'obbligo di produrre un certificato con la indicazione del gruppo sanguigno e della data del relativo accertamento, sottoscritto dal medico analista:

- 1) per l'iscrizione alle scuole pubbliche;
- 2) per il reclutamento nelle Forze armate e Corpi assimilati;
- 3) per la celebrazione delle nozze;
- 4) per ottenere il rilascio dei documenti di identità (passaporto, carta di identità, tessera postale, tessera ferroviaria, porto d'armi, libretto pensionistico, licenza di caccia, licenza di pesca).

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso dei documenti di cui al n. 4 del precedente comma, devono farvi iscrivere l'indicazione del gruppo sanguigno entro i successivi sei mesi. L'iscrizione è effettuata a cura degli organi o degli Enti che hanno rilasciato i predetti documenti, previa esibizione da parte dell'interessato di un certificato avente i caratteri prescritti nel precedente comma, ovvero da altro documento di identità nel quale l'indicazione del gruppo sanguigno sia già stata iscritta.

La contravvenzione all'obbligo di cui al precedente comma è punita con l'ammenda sino a lire 30.000.